

**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

dal 1992 al servizio delle imprese e dell’ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata .2.04.2023

Info/52.24/APPALTI/ Per l’ANAC negli affidamenti è inammissibile il criterio cronologico

**APPALTI: PER L’ANAC NELLE PROCEDURE DEGLI AFFIDAMENTI**

**E’ INAMMISSIBILE IL CRITERIO CRONOLOGICO**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Per le imprese che operano negli affidamenti pubblici e per le stazioni appaltanti interessate si informa sulla risposta dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ad una richiesta di chiarimento di una stazione appaltate che ha comunicato, per la procedura di affidamento seguito di avviso di avvio di indagine di mercato, l’intenzione di adottare, quale criterio di selezione dei cinque operatori quello dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse.

In sostanza si chiede se tale criterio possa ritenersi conforme idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l'oggetto e con la finalità dell'affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, ivi richiamati.

L’Autority, in risposta ai dubbi dell’Ente appaltante, sottolinea i rischi insiti nella scelta del criterio cronologico di arrivo della domanda ai fini in esame, legati essenzialmente a possibili asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti o ad accordi collusivi tra gli stessi.

Pertanto l’ANAC conclude che, alla luce del disposto normativo dell’art. 50, comma 2, del Codice e dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1, nonché della ratio delle norme stesse, riferita alla necessità di evitare il ricorso al sorteggio o ad altri criteri casuali di selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, deve ritenersi non coerente con tali prescrizioni normative**, il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, in quanto metodo di selezione “casuale” degli operatori economici che, al pari del sorteggio, non appare idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l'oggetto e con la finalità dell'affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, richiamate dalle norme**.

Per gli interessati agli approfondimenti si allega la Delibera ANAC n. 11 del 28 febbraio 2024 e l’articolo di commento di ItaliaOggi.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it